

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5981 del 09/11/2017
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - DITTA N.I.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BELLARIA IGEEA MARINA (RN), VIA FERMIGNANO N. 20 - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE FRUTTA E ORTAGGI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BELLARIA IGEEA MARINA (RN), VIA FERMIGNANO N. 20
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6199 del 09/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno nove NOVEMBRE 2017 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 – DITTA **N.I.C.O. SOCIETA' COOPERATIVA** CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN), VIA FERMIGNANO N. 20 - **AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)** PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE FRUTTA E ORTAGGI NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI BELLARIA IGEA MARINA (RN), VIA FERMIGNANO N. 20

IL DIRIGENTE

VISTO il *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

RICHIAMATI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze in materia di ambiente;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015, che assegna alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) la competenza in materia di AUA;

VISTA la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti;

VISTE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTA l'istanza trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Bellaria Igea Marina in data 15/12/2016 e 20/12/2016 - assunta al PG di ARPAE con prot. n. 9477 del 15/12/2016 e n. 9572 del 20/12/2016 (pratica ARPAE n. 35996/2016), successivamente integrata in data 14/09/2017 dalla Ditta N.I.C.O. Società Cooperativa (C.F./P.IVA 03759990405), avente sede legale e impianto in Bellaria Igea Marina (RN), intesa ad ottenere il rilascio dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, ai sensi del DPR n. 59/2013, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza ARPAE-SAC (scarico S1);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e smi, di competenza comunale (scarico S2);
- autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, di competenza ARPAE-SAC (scarico S3);
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTA la Delibera del Comitato dei Ministri del 4 febbraio 1977 recante criteri, metodologie e norme tecniche generali;

VISTE le Delibere di Giunta Regionale Emilia Romagna:

- n. 1053 del 09/06/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- n. 286 del 14/02/2005 concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- n. 1860 del 18/12/2006 concernente le linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

VISTO il PTCP approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 12 del 23 aprile 2013, nella parte in cui approva il Piano di tutela delle Acque;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza la ditta esercita l'attività di lavorazione e conservazione frutta e ortaggi;

DATO ATTO che come si evince dalla documentazione allegata all'istanza, per quanto attiene allo scarico S1, trattasi di rinnovo di autorizzazione già rilasciata con Provvedimento del Responsabile del Servizio Ambiente, Energia e Agricoltura della Provincia di Rimini n. 238 del 25/02/2015 per il quale il richiedente dichiara l'invarianza delle condizioni e dei presupposti alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo;

RICHIAMATA la Relazione tecnica rilasciata in ambito AUA - DPR n. 59/13 dal Servizio Territoriale Arpa di Rimini di prot. n. 5556 in data 15/06/2017 che esprime parere positivo con prescrizioni al rilascio dell'AUA relativamente allo scarico di acque reflue industriali in oggetto (scarico S1);

DATO ATTO che nella predetta Relazione Tecnica si evidenzia fra l'altro che, lo scarico S3 recapitante in fosso stradale tombinato che riceve le acque di parte del piazzale destinata esclusivamente a parcheggio e spazio manovra degli autocarri, pretrattate in vasca di prima pioggia con disoleatore, rientrando nella casistica delle esclusioni previste al punto A.1 della DGR 1860/2006, non è soggetto ad autorizzazione;

RITENUTO pertanto opportuno rilasciare l'AUA comprendente i seguenti titoli autorizzativi:

- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che non recapitano in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi di competenza ARPAE-SAC (scarico S1);
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e smi di competenza comunale (scarico S2);
- comunicazione di cui all'art. 8 comma 4 della L.447/95 (inquinamento acustico);

in quanto lo scarico di acque meteoriche di dilavamento (scarico S3) non è soggetto ad autorizzazione;

RICHIAMATO il parere ai sensi della L.R.n.4/2007 rilasciato da Consorzio di Bonifica della Romagna di prot. N. 1254/RN/82 del 13/01/2017 acquisito al protocollo Arpae con n. 272 in data 13/01/2017 che esprime parere favorevole di compatibilità idraulica ex L.R. 4/2007 art. 4 - C. 1, relativamente allo scarico in oggetto ribadendo i contenuti dell'Autorizzazione/Concessione n. AI/36/2014 del 05/12/2014 già rilasciato alla ditta N.I.C.O. Società Cooperativa;

ACQUISITA la comunicazione trasmessa dal comune di Bellaria Igea Marina – Settore gestione del territorio – Ufficio Gestione ambiente e Qualità urbana prot. n. 2017 26656 del 02/10/2017, pervenuta al protocollo di Arpae con n. 9467 in data 09/10/2017 con la quale si esprime parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in fosso stradale che successivamente recapita nel Rio Pircio (scarico S2);

DATO ATTO che il Comune di Bellaria Igea Marina in qualità di ente competente, debitamente informato, non ha espresso motivi ostativi riguardo l'impatto acustico;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae-SAC di Rimini;

RICHIAMATE:

- la Determinazione dirigenziale n. 124 del 15/02/2016, avente ad oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Definizione dell'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini a seguito del recepimento delle Posizioni Organizzative istituite con D.D.G. n. 99/2015";
- la Determinazione dirigenziale n. 199 del 08/03/2016, avente per oggetto: "Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini. Nomina dei responsabili di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90";

DATO ATTO che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 25/05/2016 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare gli artt. 23 e 40;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere all'adozione dell'AUA a favore della Ditta N.I.C.O. Società Cooperativa, in riferimento ai titoli abilitativi ambientali richiesti nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Giovanni Paganelli titolare di P.O. "Inquinamento idrico ed atmosferico";

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Giovanni Paganelli, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Rimini:

DETERMINA

1. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo al legale rappresentante della Ditta N.I.C.O. Società Cooperativa, avente sede legale in Comune di Bellaria Igea Marina (RN), Via Fermignano n. 20 (C.F./P.IVA 03759990405) per l'esercizio dell'**attività di lavorazione e conservazione frutta e ortaggi** nell'impianto sito in Comune di Bellaria Igea Marina (RN), Via Fermignano n. 20, fatti salvi i diritti di terzi;
2. La presente AUA comprende e sostituisce i seguenti titoli autorizzativi ambientali:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali che non recapitano in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC (scarico S1);
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e smi) – di competenza comunale (scarico S2);
 - comunicazione ai sensi dell'art. 8 della L.447/95 (impatto acustico) – di competenza comunale;
3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue industriali che non recapitano in fognatura (scarico S1);
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi idrici di acque reflue domestiche che non recapitano in fognatura; (*Parere Comune Bellaria Igea Marina prot. n. 2017 26656 del 02/10/2017*);
 - 3b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, ovvero richieste ai sensi dell'art. 4. Costituisce modifica sostanziale:
 - i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - 3c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurne di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998;
 - 3d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;
4. Ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6**

mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;

5. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Rimini o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
6. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
7. Per ARPAE, i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento sono svolti dalla Sezione provinciale di Rimini;
8. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
9. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione a ARPAE – Sezione provinciale, all'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica e al Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
10. Il presente provvedimento è trasmesso al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 8 del DPR 59/2013 il SUAP trasmette agli enti interessati (Comune di Bellaria Igea Marina, Arpaee Struttura autorizzazione e concessioni, Arpaee Servizio territoriale Sezione di Rimini) copia del Provvedimento conclusivo, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
11. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
12. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpaee alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
13. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
14. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto;
15. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RIMINI

Dott. Stefano Renato de Donato

SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE DI ACQUE INDUSTRIALI (SCARICO S1)

Condizioni

- lo scarico in oggetto è stato precedentemente autorizzato con Provvedimento della provincia di Rimini n. 238 del 25/02/2015 rilasciato dalla Provincia di Rimini;
- il sistema complessivo dello scarico denominato S1, risulta invariato rispetto alle condizioni che ne hanno determinato la precedente autorizzazione;
- trattasi nello specifico di scarico di acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavaggio, confezionamento e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, con recapito, previo breve scorrimento in fosso campestre, nel corpo idrico superficiale non significativo Rio Pircio (fosso consorziale del Consorzio di Bonifica della Romagna), aventi coordinate in Gauss Boaga fuso est 4887565 Nord e 2317308 Est;
- il trattamento dei reflui è costituito da impianto a fanghi attivi, composto da comparto di sedimentazione primaria (volume 30 m³) + reattore biologico (volume 37 m³) + comparto di sedimentazione secondario (volume 32 m³). L'impianto è alimentato da un compressore ad aria che funziona in modo temporizzato e programmato, consentendo l'ossidazione totale dei fanghi. La capacità di trattamento è pari a 100 m³/giorno, mentre la quantità di fanghi prodotti è pari a 0,2 m³/giorno. Lo smaltimento dei fanghi è affidato a terzi che prelevano direttamente con autobotte dalla vasca di sedimentazione primaria;
- il sistema di trattamento risulta adeguato anche alla luce degli autocontrolli effettuati dalla ditta e dei controlli effettuati da Arpa (rif.: comunicazione esiti accertamenti prelievo Arpa del 20/07/2010);
- dopo il trattamento i reflui di processo sono avviati ad un lago artificiale già esistente, che funge da vasca di laminazione naturale con fondo impermeabile – come da relazione geologica del 21/05/2004 a firma del geologo dott. Loris Galeffi – della capacità di circa 2500 m³ e da qui scaricati in un fosso esistente che dopo circa 100 m si immette nel corpo idrico non significativo Rio Pircio;
- le acque meteoriche di dilavamento di una parte di piazzale, in cui non sono stoccati prodotti o sostanze pericolose confluiscono nella linea delle acque di processo, dopo il sistema di trattamento ma prima della vasca di laminazione, ed è comunque possibile effettuare il campionamento delle acque di lavorazione prima della confluenza;
- il corpo idrico ricettore Rio Pircio, è da considerarsi non significativo così come definito al comma 9 dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06 e s.m.;
- lo scarico ricade in Area sensibile e pertanto deve conformarsi al rispetto dei limiti previsti per fosforo totale e azoto totale rispettivamente pari a 1 e 10 mg/l;
- all'atto del sopralluogo Arpa-ST ha ritenuto accettabili le condizioni dell'area su cui insiste l'impianto.

Prescrizioni

- a. lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione in acque superficiali previsti per gli scarichi di acque reflue industriali di cui alla Tab. 3 dell'All. 5 al D. Lgs. 152/06, con le limitazioni prescritte per gli scarichi che ricadono in area sensibile (fosforo totale e azoto totale rispettivamente 1 e 10 mg/l);
- b. è fatto obbligo di utilizzare, nel ciclo produttivo materie prime senza fosforo o a basso tenore, al fine del rispetto del limite in area sensibile;
- c. lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento nel punto assunto per la misurazione, in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D. Lgs. 152/06;
- d. la rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare la formazione di possibili ristagni superficiali;
- e. dovrà essere evitata ogni contaminazione delle acque sotterranee;

- f. le pulizie effettuate sull'impianto, gli asporti dei fanghi, operati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione degli organi di vigilanza per almeno cinque anni. L'asporto dei fanghi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 Parte Quarta;
- g. il gestore è tenuto a mantenere in perfetta efficienza l'impianto e ad effettuare le operazioni di manutenzione previste dal costruttore dell'impianto ed ad di annotarle su apposito registro, da tenere presso la sede dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo.



Provincia di Rimini

Settore: GESTIONE DEL TERRITORIO

Pratica n. 2017 / 0023041
 Documento L 20170006688
 Protocollo 2017 26656
 Bellaria Igea Marina, 02-10-2017

Oggetto: **ISTANZA A.U.A.: PARERE IN MERITO ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE NON RECAPITANO IN FOGNATURA, PRODOTTE DAI SERVIZI IGIENICI ANNESSI ALL'ATTIVITÀ DELLA DITTA N.I.C.O. SOC. COOP.**

Spett.le S.U.A.P.
Dott.ssa Rossana Salimbeni
 - s e d e -

VISTA la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al SUAP del Comune di Bellaria Igea Marina della ditta N.I.C.O. Società Cooperativa e relativa allo scarico non in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche prodotte dai servizi igienici e dalle docce annesse all'attività industriale di lavorazione e conservazione di frutta ed ortaggi, sita in Comune di Bellaria Igea Marina, via Fermignano, 20;

VISTA la comunicazione, inviata da Hera Spa Direzione Acqua con lettera protocollo n. 82377 del 25/08/2017, pervenuto tramite pec ns. prot. 22801 del 25/08/2017, relativa all'indicazione che la zona in cui insiste l'insediamento non è servita da pubblica fognatura;

VISTA la comunicazione di parere positivo al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, espressa da Arpa Servizio Territoriale – Sezione Provinciale di Rimini, con lettera protocollo n. 26820/2017, pervenuta tramite pec ns. prot. 26096 del 28/09/2017;

VISTA la normativa vigente in materia di smaltimento e tutela delle acque dall'inquinamento, per quanto di competenza dell'Ufficio Ambiente del Comune di Bellaria Igea Marina, si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza, e fatto salvo il consenso dell'ente gestore del fosso, al rilascio dell'atto autorizzativo allo scarico relativamente all'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche, derivanti dai servizi igienici e dalle docce annesse all'attività industriale, non in pubblica fognatura, prodotte dalla ditta N.I.C.O. Società Cooperativa sita in Comune di Bellaria Igea Marina via Fermignano, 20, nel rispetto delle prescrizioni indicate nel parere espresso da Arpa Servizio Territoriale – Sezione Provinciale di Rimini, più sopra già richiamato, nonché delle prescrizioni dettate dal vigente regolamento di fognatura.

Al fine di tutelare l'ambiente circostante e prevenire l'insorgere di possibili inconvenienti di natura ambientale, nonché in adempimento agli obblighi previsti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, si ritiene opportuna l'adozione delle seguenti prescrizioni:

- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione della acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- La coltivazione della vegetazione utilizzata nei letti assorbenti dovrà avvenire secondo la buona pratica agricola;
- In considerazione della fattispecie di "corpo idrico non significativo" (punto 9 art. 124 D.Lgs. 152/2006) nell'ambito della facoltà di apporre limiti e prescrizioni a tutela del corpo idrico recettore, si ritiene che lo scarico dovrà conformarsi ai valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici

che recapitano in corpo idrico superficiale, indicati nella tabella D della deliberazione di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;

- Lo scarico dovrà essere, in qualsiasi momento, accessibile al campionamento;
- Il pozzetto di campionamento, che dovrà essere posizionato immediatamente a monte del corpo recettore, dovrà avere dimensioni pari ad almeno 60x60x60 cm, la condotta in uscita posizionata almeno 20 cm. più in basso rispetto a quella in entrata, in modo da consentire eventuali operazioni di campionamento in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs. 152/2006;
- Dovranno essere adottati accorgimenti necessari al fine di impedire che eventuali scorrimenti delle acque superficiali, introducendosi nel letto assorbente, ne possano pregiudicare l'efficienza;
- Il dimensionamento della vasca imhoff segue le prescrizioni della delibera Interministeriale del 04/02/1977;
- Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato, da ditta specializzata ed autorizzata, lo svuotamento e la pulizia della vasca di tipo imhoff, del pozzetto degrassatore, nonché dell'impianto tecnologico;
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovati da relativa documentazione conservata per almeno cinque anni presso l'impianto ed a disposizione degli organi di vigilanza;
- È fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'autorità competente ad all'Agenzia ARPAE, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- Ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione;

Ufficio Gestione Ambiente e Qualità urbana



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.